



COMUNE DI NERVIANO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEL BUONO PASTO

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 24/11/2022.

INDICE

Art. 1 Principi generali	3
Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa	3
Art. 3 Diritto al servizio sostitutivo di mensa.....	3
Art. 4 Esclusione dal servizio di mensa.....	4
Art. 5 Valore ed utilizzo del buono pasto	5
Art. 6 Attribuzione dei buoni pasto spettanti.....	5
Art. 7 Furto, smarrimento e deterioramento	5
Art. 9 Controllo e sanzioni	6
Art. 8 Disposizioni finali	6

Art. 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al personale dipendente del Comune di Nerviano.
2. Il Comune di Nerviano, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato e part-time) il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
3. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto non sono monetizzabili né cedibili a terzi.
4. Affinché il servizio mensa, nella forma sostitutiva del buono pasto, sia fruito dal dipendente dell'Ente è necessario che vengano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
2. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, art. 35, CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021.
3. Il buono pasto elettronico è utilizzabile presso i pubblici esercizi appositamente convenzionati nel periodo della pausa lavorativa e comunque fuori dall'orario di lavoro.

Art. 3 Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Hanno diritto al servizio sostitutivo di mensa tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato che presentino le condizioni oggettive di maturazione del diritto di cui ai seguenti commi.
2. Il diritto al buono pasto presuppone:
 - che il lavoratore sia in servizio;
 - che il pasto sia fruito al di fuori dell'orario di lavoro;
 - che l'attività lavorativa sia prestata con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. Nella durata della pausa non si computano i permessi retribuiti;

- che la pausa sia collocata nella fascia oraria 12.30 - 14.30, come previsto dall'art. 10 della Disciplina per la gestione dell'orario di lavoro del personale dipendente del Comune di Nerviano.

3. I buoni pasto spettano a tutti i dipendenti suddetti, nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano, in base al proprio orario, con pausa minima di trenta minuti.

4. Il diritto spetta anche in caso di rientro pomeridiano non previsto nell'orario di lavoro ma necessario per la prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o per il recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno otto ore di lavoro effettivo, oltre la pausa. Sono esclusi dal conteggio massimo i buoni pasto maturati in presenza di straordinario elettorale.

5. La maturazione del diritto al buono pasto è connessa alla prestazione lavorativa effettivamente resa come documentata dal sistema automatizzato di rilevazione delle presenze in dotazione dell'ente.

6. Il diritto al buono pasto matura anche in presenza di permessi brevi giornalieri e dei permessi ad ore normativamente equiparati ad ore lavorative, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali e dalla disciplina dell'orario di lavoro dell'ente, sempre che siano fruiti in modalità tali da non comportare l'assenza per l'intera giornata lavorativa, che la prestazione lavorativa sia comunque distribuita tra mattino e pomeriggio e sia effettuata la pausa minima di trenta minuti.

7. Per i dipendenti con orario di servizio articolato su sei giorni settimanali o organizzato su turni, il buono pasto matura in presenza di prestazioni di lavoro straordinario che determinino una prestazione lavorativa giornaliera complessiva di almeno otto ore, con prestazione lavorativa in orario pomeridiano superiore a due ore.

8. La transazione del buono pasto elettronico può non coincidere con l'orario della pausa mensa teorica (12.30 - 14.30) o effettiva, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti. Nel rispetto delle norme fiscali, nella stessa giornata è consentito l'utilizzo del numero massimo di otto buoni mensa.

Art. 4 Esclusione dal servizio di mensa

1. Il diritto al buono pasto è escluso nei seguenti casi:

- a) assenza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b) lavoratore autorizzato ad una missione, qualora usufruisca di rimborso per le spese di pasto effettivamente sostenute o il pasto sia ricompreso nel programma di missione;
- c) giornate di formazione per le quali sia prevista l'erogazione del pasto;

- d) articolazione oraria organizzata per turno con prestazione lavorativa concentrata solo al mattino o solo al pomeriggio;
- e) in caso di fruizione di ferie e nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, in qualunque modo l'assenza sia giustificata.
- f) giorni lavorativi nei quali la prestazione lavorativa è svolta in regime di smart working.

Art. 5 Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è fissato in euro 7,00.
2. Il buono pasto elettronico:
 - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - può essere utilizzato per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
 - è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo.

Art. 6 Attribuzione dei buoni pasto spettanti

1. Ad ogni dipendente è assegnata una card nominale sulla quale sono caricati i buoni pasto maturati mensilmente, che pertanto rientrano nella sua piena disponibilità. Qualsiasi evento successivo all'addebito che ne accerti un indebito o un uso scorretto o non conforme è imputabile pertanto al dipendente.
2. Di norma entro la metà del mese successivo alla maturazione del buono pasto, e comunque non oltre la fine dello stesso mese, è attribuito al dipendente un numero di buoni pasto elettronici dovuti ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
3. Eventuali usi impropri, possono costituire presupposto per eventuali responsabilità disciplinari.

Art. 7 Furto, smarrimento e deterioramento

1. Il dipendente ha l'obbligo di custodire la card per il buono pasto elettronico e di utilizzarla a norma del presente regolamento.

2. In caso di furto o smarrimento della card per il buono pasto elettronico, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio personale affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.
3. In caso di deterioramento o mal funzionamento della card il dipendente segnala il caso e consegna la card all'ufficio personale il quale provvede a informare l'Ente fornitore secondo quanto disciplinato dal contratto di fornitura ai fini della sostituzione della stessa.
4. Il rilascio di altra card nei casi di cui al comma 2 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare è subordinato al rimborso della eventuale spesa viva sostenuta dal Comune.
5. Il furto o smarrimento della card per il buono pasto elettronico non dà diritto alla reintegrazione degli stessi. Non sono sostituiti i buoni pasto oltre la data di validità.

Art. 9 Controllo e sanzioni

1. Con cadenza periodica, l'ufficio personale provvede al controllo sulla maturazione del diritto al buono pasto e sul corretto utilizzo dello stesso, in riferimento alla gestione delle presenze di cui al sistema automatizzato di rilevazione.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia, nonché al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
2. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'attivazione del servizio sostitutivo dei buoni pasto in formato elettronico e comunque a seguito di avviso/comunicazione ai dipendenti da parte del Responsabile dell'Ufficio Personale.